



COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 925695

Fascicolo n. 2020/05 01/000008

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 368 del 10/12/2020

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: APPELLO CAUTELARE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. BEORCHIA CONTRO IL COMUNE DI BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER OPPOSIZIONE - CIG _Z272F93FA8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i seguenti atti:

- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2019 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022";*
- *deliberazione di giunta comunale n.65 del 30/06/2020 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance dettagliato degli obiettivi anno 2020-2022 (art.197, co.2.lett.A DLGS n. 267/00 e art.10 DLGS. 150/2009) del Comune di Bagnacavallo;*

- *la deliberazione del Consiglio Comunale .28 del 28/07/2020 “Approvazione del Regolamento di contabilità del Comune di Bagnacavallo”*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019 "Approvazione Bilancio di previsione 2020/2022";*
- *deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 24/12/2019 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 - Parte contabile ";*
- *il decreto del Sindaco n. 9 del 31.12.2019 di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative dal 01.01.2020 al 31.12.2020;*
- *il decreto del Sindaco n. 4 del 10.07.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di responsabile dell'Area Servizi Generali;*

Premesso che:

- in data 04/02/2020 la Giunta comunale di Bagnacavallo ha deciso "di non concedere ulteriormente la concessione per il periodo 2021/2027 al sig. Beorchia Guido Paolo".

-in data 06/06/2020 avverso suddetta decisione, il sig. Beorchia Paolo ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica ed in data 26/06/2020 il Comune di Bagnacavallo tramite il procuratore speciale Prof. Avv. Maltoni ha notificato l'atto di opposizione con richiesta di trasposizione del suddetto ricorso in sede Giurisdizionale.

-in data 23 settembre 2020 il ricorrente ha notificato al Comune di Bagnacavallo il ricorso con richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato trasposto avanti al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna sede di Bologna;

-l'ordinanza del TAR del 28.10.2020 n. 00407/2020 ha rigettato la domanda cautelare proposta dall'originale ricorrente;

-con protocollo n. 15887 del 26/11/2020 è stato notificato al Comune di Bagnacavallo il ricorso in appello del Sig. Beorchia innanzi al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di rigetto n. 00407/2020 del 28.10.2020 emesso dal TAR dell'Emilia Romagna, sede di Bologna e con contemporanea richiesta di sospendere e annullare la delibera della Giunta del Comune di Bagnacavallo adottata con protocollo 1675/2020

Considerato che:

- la Giunta Comunale nella seduta del 01/12//2020 con delibera n. 121/2020 ha dato mandato al Responsabile dell'Area Servizi Generali di affidare l'incarico legale per la proposizione dell'opposizione all'appello cautelare presentato dal Sig.Beorchia innanzi al Consiglio di Stato;
- la Giunta ha approvato conseguentemente la delibera n 121 del 01/12/2020 con la quale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Bagnacavallo e il Responsabile dell'Area Servizi Generali del Comune di Bagnacavallo a conferire incarico legale per la presentazione del ricorso di cui all'oggetto;

Preso atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione / attestazione / valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

Considerato che:

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, pur di carattere non vincolante;

Vista la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, che evidenzia il carattere fiduciario degli incarichi di patrocinio legale in giudizio;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, applicabili espressamente anche agli affidamenti da parte dei Comuni, approvate con delibera della Giunta Unione n. 73 del 28/5/2020, che prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi indicati fra i quali: a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico; c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del *thema decidendum*, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito; d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 – causa C-264/18);

Considerata la ricorrenza delle fattispecie indicate nei punti c) e d) sopra indicati, per la particolarità della vertenza che involge aspetti multidisciplinari e fattispecie del tutto peculiari e per la particolarità stessa della vertenza, che richiede una relazione fiduciaria con il professionista incaricato;

Considerata inoltre la ricorrenza della fattispecie indicata al precedente p.a) in considerazione del ridotto termine per la opposizione al ricorso presentato, tale da non rendere possibile l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che consenta l'assegnazione di congrui termini per la presentazione delle offerte e un congruo termine per lo studio della fattispecie;

Evidenziato come nei casi di motivata urgenza la giurisprudenza ritiene possibile l'affidamento diretto (vedere Corte di Conti Emilia Romagna propria deliberazione 73/2017 Consiglio di Stato parere n.2017 del 2018);

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dell'Avv. Maltoni Andrea ed il complessivo spessore del curriculum dell'Avvocato, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

Valutata la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M 55/2014;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di che trattasi allo Studio Legale Andrea Maltoni di Bologna, nella persona dell' avv. prof. Andrea Maltoni - il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 6.431,80 comprensivi di IVA e CPA, con uno sconto del 20% sulle tariffe professionali;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

è stato acquisito lo SMART CIG **Z272F93FA8** ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di affidare l'incarico di patrocinio legale per la presentazione dell'opposizione presso la competente sede giudiziaria al ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato presentato dal sig. G.P.B. notificato al Comune di Bagnacavallo in data 26/11/2020 con protocollo n.15887, all'avv. Prof Andrea Maltoni con studio legale in Bologna, via Santo Stefano,3, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente all'avv. Prof Andrea Maltoni codice fiscale MLT NDR 68L14 H199Y p.i. 02817911205; precisando che l'incarico comprende tutte le attività e azioni necessarie per la presentazione dell'opposizione al ricorso, compresa la richiesta di accesso agli atti in nome e per conto del Comune;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di **€ 6.431,80 (comprensiva di onorario CPA 4% € 202,77 e IVA 22% € 1.159,83)** al bilancio 2019/2021 - annualità 2020 del Comune di Bagnacavallo, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta come risulta dalla tabella sotto riportata:

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme di materia di concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art. 1 commi 819-826 della legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

EFB80A (corrispondente all'Area servizi Generali/Settore Segreteria);

-di prendere atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione / attestazione / valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante ivio della presente determina e sottoscrizione, da parte del sindaco, della procura alla lite;

sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Bagnacavallo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis,

della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

Bagnacavallo,

il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Cantagalli

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE (BEORCHIA) - CIG:Z272F93FA8	MALTONI ANDREA, 00139,40100,BOLOGNA,B O,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN:	2020/1127/ 1	€ 6.431,80	.

Bagnacavallo, 10/12/2020